

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **323/1985** (ECLI:IT:COST:1985:323)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **20/11/1985**; Decisione del **06/12/1985**

Deposito del **11/12/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11232**

Atti decisi:

N. 323

ORDINANZA 6 DICEMBRE 1985

Deposito in cancelleria: 11 dicembre 1985.

Pres. e rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 ("Estensione in favore dei lavoratori degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati"), promosso con ordinanza emessa il 1

dicembre 1977 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra INPS e Fallimento della CREAS, iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 dell'anno 1978.

Visti l'atto di costituzione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe - emessa nel corso di un procedimento civile promosso dall'INPS nei confronti del fallimento della CREAS, per ottenere l'ammissione al passivo di un credito per contributi omessi ai sensi della l. 5 novembre 1968, n. 1115 - l'adito Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della predetta legge n. 1115, il quale assicura, a date condizioni, un trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati (da imprese industriali, diverse da quelle edili), per cessazione di attività o per riduzioni di personale: argomentando che tale disposizione - ove interpretata secondo la prevalente giurisprudenza, nel senso della sua non applicabilità in sede fallimentare - contrasterebbe con il precetto dell'eguaglianza (art. 3 Cost.);

che, infatti, secondo il giudice a quo, "l'obbligo contributivo dell'imprenditore ed il diritto dell'INPS a percepire i relativi contributi si atteggierebbero in maniera diversa ed ingiustificata" a seconda che il licenziamento sia "intimato dall'imprenditore non fallito (con sussistenza dell'obbligo e del diritto) o dal curatore dell'eventuale fallimento dello stesso (con insussistenza dell'obbligo e del diritto predetti)"; che, dunque, "pur trovandosi, a causa del licenziamento, in situazioni paritetiche, solo i dipendenti delle imprese industriali diverse da quelle edili..., in virtù del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, avrebbero diritto all'ottenimento, da parte dell'INPS, di quelle previste dalla legge n. 1115/68, mentre i (già) dipendenti di imprese industriali fallite, licenziati dal curatore, proprio a causa della ritenuta inapplicabilità alla procedura fallimentare della detta legge, non avrebbero diritto alle dette prestazioni il cui presupposto è certamente l'esistenza di una obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro";

che, nel giudizio innanzi alla Corte, si è costituito l'INPS, che ha concluso per una interpretativa di rigetto, in subordine, per la declaratoria di illegittimità come prospettata dal Tribunale; ed è anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri che ha sostenuto l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza della questione.

Considerato, per altro, che nelle more del giudizio è sopravvenuta la legge 23 aprile 1981, n. 155 ("Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica"), il, cui art. 25, ultimo comma, testualmente prevede che l'art. 8, primo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, deve essere interpretato nel senso che il diritto al trattamento speciale di disoccupazione è riconosciuto anche ai lavoratori, impiegati od operai, licenziati per cessazione totale dell'attività da parte di imprese industriali, per qualsiasi causa la stessa sia intervenuta"; e che, in forza di detta norma, cui è stata attribuita "efficacia retroattiva e valore di interpretazione autentica", la Corte di cassazione - mutando il proprio precedente indirizzo - ha a sua volta confermato che il trattamento speciale di disoccupazione in questione va riconosciuto anche nel caso di licenziamenti per totale cessazione dell'attività imprenditoriale a seguito di fallimento, con il correlativo diritto dell'istituto di conseguire dall'amministrazione fallimentare le corrispondenti contribuzioni;

che, alla luce di tale sopravvenienza normativa, appare quindi opportuno restituire gli atti al giudice a quo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.